

Pubblicato il 14/11/2017

N. 05239/2017REG.PROV.COLL.  
N. 07658/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7658 del 2015, proposto da:

Quadri Giovanni, Quadri Enrico, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, 12;

***contro***

Comune di Cetona Sindaco, Comune di Cetona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariagiulia Giannoni, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso Consiglio di Stato, Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***nei confronti di***

Franca Pasqui, Giovanna Tomassoni non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n.

00502/2015, resa tra le parti, concernente messa in sicurezza edifici e piante in via del Tamburrino a Piazze

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cetona Sindaco e di Comune di Cetona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Grassi e Giannoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. I signori Giovanni Quadri ed Enrico Quadri impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, n. 502 del 30 marzo 2015, che ha respinto il loro ricorso nei confronti del Sindaco del Comune di Cetona e di questo Comune, per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in data 4 novembre 2010, n.16, notificata l'11 novembre 2010, avente ad oggetto "*messa in sicurezza edifici e piante in Via del Tamburrino a Piazze*"; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; del rapporto di servizio della polizia municipale del 25 ottobre 2010 prot. 9546, redatto a seguito di sopralluogo.

1.1. La sentenza –premessò che il provvedimento impugnato riguarda immobili di proprietà dei ricorrenti accatastati al foglio 52, particelle 198, 201 subalterno 1, e 192, rispettivamente un fabbricato rurale, una porzione di fabbricato rurale e un tratto di terreno sul quale insistono piante di alto

fusto - ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, così come i motivi aggiunti, affermando:

- in riferimento al primo motivo (omissione delle garanzie partecipative, in assenza dell'indicazione nel provvedimento di ragioni tali da richiedere la deroga al relativo onere), che la situazione di emergenza, verificatasi a causa del cattivo stato degli immobili e della mancata manutenzione delle piante allocate sul terreno circostante, fosse tale da giustificare sia il provvedimento contingibile e urgente adottato sia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;

- in riferimento al secondo motivo (irrazionalità e sproporzione delle misure imposte con l'ordinanza impugnata anche in considerazione della natura rurale del fabbricato), che la documentazione in atti contrastasse con la rappresentazione minimizzante dello stato di pericolo fornita dai ricorrenti (smentita dalla relazione del tecnico verificatore incaricato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare);

- quanto al terzo motivo (con cui si lamentava che l'ordine di cui al punto 3 del provvedimento impugnato addossasse oneri ingenti ed irragionevoli, relativi alla predisposizione di sistemi di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche, compresa l'installazione di canali di gronda nei fabbricati), che i proprietari non potessero essere esentati dall'adozione di idonee misure atte a far cessare il fattore causale di possibili smottamenti nella parte imputabile allo stato di pessima manutenzione dell'immobile di loro proprietà, fermi restando gli obblighi gravanti sul Comune di Cetona per distribuire gli oneri di messa in sicurezza tra tutti i soggetti eventualmente responsabili;

- quanto al quarto motivo (irragionevolezza dei termini imposti per l'esecuzione degli interventi ordinati), che i termini fossero, invece,

ragionevoli e comunque prorogabili, ad istanza di parte;

- quanto ai motivi aggiunti proposti nel 2012 (insussistenza della situazione di pericolo ipotizzata, per come dimostrato dall'inerzia dell'amministrazione comunale per i due anni successivi all'adozione dell'ordinanza -senza esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in danno degli altri privati interessati-, nonché dall'insussistenza in tale lasso di tempo degli eventi pericolosi paventati), che il giudizio di pericolosità di una determinata situazione non è mai effettuato in termini di certezza, bensì di probabilità, e che la verifica disposta in corso di giudizio avesse confermato che tale situazione di pericolo sussisteva.

Il Tribunale amministrativo ha perciò respinto il ricorso, compensando le spese.

2. Avverso la sentenza, i due interessati propongono appello basato su quattro motivi, articolati in più censure, corrispondenti a quelle già esposte, chiedendone l'accoglimento e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento dei provvedimenti impugnati e vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cetona, in persona del Sindaco pro-tempore, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello.

2.1. Il Comune appellato ha depositato documenti (verbale di sopralluogo del 25 luglio 2017 e sentenza penale della Corte d'appello di Firenze del 2 novembre 2015 n. 3839) e memoria, contestando i motivi di appello e sottolineando come gli accertatori in sede amministrativa (tecnici dell'Ufficio tecnico comunale, Polizia municipale, Vigili del fuoco) e il verificatore nominato nel giudizio cautelare avrebbero confermato sia la sussistenza del pericolo alla pubblica incolumità che la necessità di

provvedere con le misure ordinate con l'ordinanza (volte all'eliminazione dello stato di pericolo e non irragionevoli né sproporzionate).

A loro volta, gli appellanti hanno depositato memoria e documenti (relazione tecnica di parte del 24 agosto 2017 ed istanza rivolta alla Corte di Cassazione, prima sezione penale, per il rinvio dell'udienza di discussione del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello depositata dal Comune).

In vista dell'udienza pubblica del 12 ottobre 2017 entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.

All'udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

## DIRITTO

3. Col primo motivo (*“Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.”*) l'appello censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso, col quale i Quadri avevano lamentato la violazione delle garanzie partecipative, in particolare la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Gli appellanti sostengono che non sussistevano, nel caso di specie, le esigenze di particolare celerità che, sole, avrebbero potuto rendere legittimo il mancato invio della comunicazione; che quando non ricorrono tali esigenze l'ordinanza contingibile e urgente deve essere assistita da tutte le garanzie compatibili con i presupposti e gli effetti dell'atto e, tra di esse, anche la fondamentale garanzia di partecipazione al procedimento (come affermato nei precedenti giurisprudenziali riportati in ricorso). Essi lamentano vizi procedurali nell'adozione del provvedimento impugnato e vizi della sentenza di primo grado, nei seguenti termini: 1) assenza di previa comunicazione sia del sopralluogo preliminare del 18 ottobre 2010

che del contenuto dell'ordinanza sindacale n. 16 del 4 novembre 2010 (adottata senza specifica indicazione delle ragioni che avrebbero consentito la deroga e senza menzionare l'esposto di privati del 15 ottobre 2010, da cui l'amministrazione comunale venne sollecitata ad intervenire), nonché assenza di comunicazione preventiva del successivo sopralluogo del 9 febbraio 2011, eseguito dai Vigili del fuoco; 2) artificiosa creazione della situazione di pericolo, oggettivamente inesistente, da parte del Comune, confermata dal fatto che i Vigili del fuoco di Montepulciano fecero il primo sopralluogo soltanto dopo circa quattro mesi dall'inizio del procedimento, malgrado il loro intervento di regola debba precedere e non seguire l'emanazione dell'ordinanza sindacale; 3) omessa motivazione della sentenza su dette circostanze, nonché sul vizio di sviamento dedotto, con i motivi aggiunti, perché l'ordinanza sindacale sarebbe stata adottata a tutela di interessi privati, fuori del presupposto, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, della necessità di proteggere interessi di natura generale; 4) omessa motivazione sul motivo con cui si erano dedotte la mancanza di effettivo pericolo non fronteggiabile con gli strumenti di amministrazione attiva, e l'insussistenza dei presupposti per l'ordinanza contingibile, non utilizzabile per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, come accaduto nella specie; 5) conseguente necessità di partecipazione al procedimento da parte dei destinatari; 6) ciò anche in ragione dell'ampiezza e del tenore degli ingenti e definitivi interventi ordinati dal Comune, sproporzionati rispetto ai tempi delineati nell'ordinanza.

### 3.1. Il motivo è fondato.

In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 7 l. legge 7 agosto 1990, n. 241, la sentenza si limita ad affermare che la situazione di emergenza

sarebbe stata tale da giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, *“generalmente ritenuta non necessaria per le ordinanze di siffatta natura (in relazione appunto all'urgenza della prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità che caratterizza l'esercizio del relativo potere sindacale), salvo ipotesi particolari che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, V, n. 5308/14)”*.

L'affermazione non è corretta in diritto ed è smentita in punto di fatto.

4. In diritto, l'unica deroga consentita dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 è quella dell'inciso iniziale che presuppone la sussistenza di *«ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento»*.

La portata generale del principio partecipativo non consente di desumere dalla norma, da intendersi riferita a peculiari esigenze di speditezza sussistenti in concreto, che l'amministrazione possa omettere la comunicazione di avvio per categorie astratte di provvedimenti (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2001, n. 2823). A proposito delle ordinanze contingibili e urgenti peraltro, nella considerazione che l'urgenza risulti intrinsecamente connessa alla natura dell'atto, se adottato in presenza effettiva dei relativi presupposti, la giurisprudenza afferma che non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. già Cons. Stato, V, 14 aprile 1997 n. 354 e id., 29 settembre 2000, n. 4906) e del preventivo contraddittorio con l'interessato, a pena di svuotamento di effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato, V, 27 ottobre 2014, n. 5308 e precedenti ivi richiamati).

In senso parzialmente contrario, va tuttavia dato seguito all'orientamento (di cui a Cons. Stato, V, 9 febbraio 2001, n. 580) che esclude che le esigenze di celerità del procedimento siano presupposte dalla mera

adozione dell'ordinanza da parte del Sindaco, mediante il richiamo dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, e dei relativi presupposti, in termini generali ed astratti. Queste ordinanze vanno assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell'atto, compresa la partecipazione al procedimento; dunque vanno precedute dalla comunicazione di avvio prevista dall'art. 7 l. n. 241 del 1990 quando costituiscono l'atto conclusivo di un procedimento con questa compatibile. L'art. 7 va dunque interpretato nel senso che le ragioni di impedimento derivanti dalla particolare celerità del procedimento devono sussistere in concreto e devono essere rappresentate nel provvedimento o comunque desumibili dalle motivazioni e dalla tipologia di intervento specificamente ordinato (come in Cons. Stato, V, n. 5308/2014, cit.).

Pertanto, si è negato che fosse caratterizzata da urgenza qualificata, atta a consentire la deroga alle garanzie partecipative, l'ordinanza adottata all'esito di una procedura in concreto articolata in più fasi o in più atti istruttori (cfr. Cons. Stato; V,n. 580/2001 cit.).

4.1. Le situazioni legittimanti la deroga in concreto vanno esternate in motivazione dell'ordinanza per dimostrare che, nel caso concreto, la comunicazione potrebbe compromettere il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento è rivolto, senza arrestarsi a generiche affermazioni di urgenza di provvedere, non supportate da elementi concreti che dimostrino l'esigenza di celerità.

4.2. A quanto sopra consegue che la sussistenza di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana da prevenire o da eliminare mediante ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L. (risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 6 del d.-l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) è un presupposto



per l'emanazione del provvedimento: ma non è sufficiente, da sola, ad esentare il Sindaco dall'osservanza delle garanzie partecipative, qualora i pericoli non siano in atto o non siano tali da non tollerare il preventivo contraddittorio con gli interessati.

Resta così confutata l'affermazione della sentenza appellata che la deroga sia implicitamente riconosciuta mediante richiamo del carattere di urgenza dell'ordinanza del Sindaco e la mera affermazione formale della necessità di fronteggiare una situazione di pericolo.

5. Inoltre, nel caso di specie, a detta insufficiente della motivazione corrisponde una situazione di fatto che avrebbe – come è reso evidente dai tempi complessivi della vicenda -, non solo consentito, ma addirittura imposto la partecipazione dei destinatari del provvedimento.

La vicenda prende le mosse da un esposto inviato, in data 15 ottobre 2010, all'Ufficio tecnico del Comune di Cetona, da proprietari di fondi confinanti per segnalare il pericolo rinveniente dagli immobili di proprietà Quadri; seguiva, in data 18 ottobre 2010, un sopralluogo, effettuato da tecnici di detto ufficio e da agenti della Polizia municipale, in assenza degli appellanti, ma alla presenza di terzi (tra i quali alcuni denunciati), le cui risultanze venivano esposte nel verbale del 25 ottobre 2010 prot. n. 9546 (specificamente impugnato), contenente l'indicazione di misure ritenute necessarie per la messa in sicurezza dell'area; il 4 novembre 2010 veniva adottata dal Sindaco l'ordinanza n. 16, notificata ai destinatari in data 11 novembre 2010.

Come rilevano gli appellanti, già in occasione del primo sopralluogo sarebbe stato possibile aprire l'indagine alla presenza dei proprietari degli immobili costituenti la fonte del ritenuto pericolo. E, a maggior ragione, sempre per l'immanente garanzia partecipativa che presiede agli artt. 7 e ss.

l. n. 241 del 1990, gli interessati avrebbero poi dovuto essere informati dell'esito di detto sopralluogo, prima dell'emanazione dell'ordinanza, per modo di poter articolare all'amministrazione stessa le proprie ragioni: tanto più che il provvedimento venne loro reso noto a distanza di quasi un mese dalla ricezione dell'esposto da parte dell'Ufficio tecnico.

5.1. Il Comune si è difeso sostenendo, anche con la memoria depositata in appello, che i fatti successivi avrebbero dimostrato la legittimità dell'atto, in quanto - una volta emesso il provvedimento impugnato in una situazione di oggettiva pericolosità per la pubblica incolumità- questa sarebbe stata preservata soltanto grazie all'intervento dello stesso Comune. L'amministrazione comunale, collocando dapprima transenne provvisorie e successivamente una recinzione più stabile, inibendo così al transito una porzione dello spazio in oggetto, avrebbe scongiurato ad oggi (a distanza quindi di circa sette anni dal provvedimento) danni alle persone, malgrado i proprietari non abbiano eseguito l'ordinanza se non in minima parte (essendosi limitati ad apporre, nell'immediatezza, una transennatura in legno e plastica di inibizione di accesso al locale magazzino).

Questa argomentazione è però inficiata dalla confusione logica tra il profilo del(la effettiva sussistenza del) pericolo alla pubblica incolumità e il profilo dell'urgenza di provvedere in deroga alle garanzie partecipative degli interessati.

I due profili, per quanto detto sopra, vanno invece tenuti distinti. In realtà, come si vedrà, non solo non sono state rispettate le garanzie partecipative procedurali, ma nemmeno sussistevano gli indispensabili elementi sostanziali dell' "urgenza" e della "contingenza" del provvedere.

Gli assunti difensivi del Comune dimostrano piuttosto che la situazione non sarebbe cambiata se, prima dell'adozione dell'ordinanza, fosse stato

consentito ai diretti interessati di partecipare ai sopralluoghi e di interloquire sulle misure da prendere, in ipotesi con propri tecnici.

6. Ancora, il Comune, nell'assunto che l'ordinanza sindacale non avrebbe potuto avere contenuto diverso, sostiene che essa avrebbe imposto ai proprietari interventi di minima portata e riconducibili a una mera manutenzione ordinaria dei manufatti e delle alberature che, ancorché privati, prospettano su spazi pubblici. L'appellato Comune conclude perciò che, anche ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, parte seconda, l. n. 241 del 1990 («*Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*»), l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe in concreto invalidante, non avendo inciso sulla legittimità sostanziale dell'atto.

Il primo assunto è smentito dal contenuto del provvedimento impugnato; il secondo è infondato in diritto.

6.1. L'ordinanza n. 16 del 4 novembre 2010 prescriveva ai fratelli Quadri:

- 1) di inibire immediatamente l'accesso all'interno dei fabbricati dallo spazio pubblico, nelle more dell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza di cui al successivo punto 2;
- 2) di eseguire lavori di messa in sicurezza delle coperture e delle gronde dei fabbricati;
- 3) di predisporre idonei sistemi di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche, compresa l'installazione di canali di gronda nei fabbricati che ne sono sprovvisti, al fine di evitare fenomeni di dilavamento ed erosivi, causa potenziale di smottamenti della scarpata sottostante;

4) di eseguire interventi di messa in sicurezza delle piante insistenti sulla particella 192 [...];

5) di effettuare adeguata verifica e controllo dello stato di sicurezza del cipresso di maggiori dimensioni che proietta i suoi rami verso edifici privati e l'area pubblica adiacente.

Soltanto la prima di tali prescrizioni riveste una finalità di prevenzione, in via provvisoria ed immediata, dei ritenuti pericoli che sarebbero potuti derivare dallo stato di dissesto dei fabbricati rurali.

Le altre prescrizioni comunque apparivano già all'epoca, e sono successivamente risultate, non connesse a situazioni di pericolo attuale o imminente, cioè a "*contingenze*", e hanno piuttosto caratteri, finalità ed effetti tendenzialmente definitivi perché appaiono non tese a eccezionalmente fronteggiare un'emergenza, ma ad imporre plurime e stabili trasformazioni riguardo a una situazione su cui provvedere normalmente con gli ordinari e tipici strumenti previsti dalla legge.

Il profilo riguardante questa portata delle opere imposte è immediatamente connesso, come notano gli appellanti, anche al rispetto delle garanzie partecipative, oltre che alla legittimità sostanziale del provvedimento.

Contrariamente agli assunti del Comune, infatti, gli interventi da effettuare sugli immobili e quelli riguardanti le piante da alto fusto, proprio perché di *ordinaria manutenzione*, non erano così urgenti da dover essere prescritti senza la previa comunicazione partecipativa dei soggetti che si voleva tenuti all'esecuzione; né comunque si è dimostrata sussistere l'"*urgenza*" del provvedere con misure atipiche e indispensabili all'immediata eliminazione o prevenzione di pericoli attuali o imminenti alla pubblica incolumità: è anzi dimostrato l'opposto dalla mancanza di alterazioni *in peius* allo stato materiale delle cose nel lungo tempo da allora passato.

I fatti immediatamente successivi all'adozione dell'ordinanza ed alla notificazione del ricorso in data 10 gennaio 2011, vale a dire i nuovi sopralluoghi del 4 e del 9 febbraio 2011 (quest'ultimo alla presenza dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti, ma non degli interessati, o di loro tecnici incaricati), quando erano state eseguite le recinzioni di impedimento all'accesso ed al transito, dimostrano inoltre che sussisteva ancora l'esigenza di istruttoria per verificare la stabilità degli edifici e lo stato dei luoghi, rimasta incompiuta da parte dell'amministrazione, non per ragioni di urgenza manifesta.

Del resto, la situazione descritta dal tecnico verificatore nominato da questo Consiglio di Stato nel giudizio di appello cautelare denota una situazione di pericolo, ma non grave, attuale ed imminente e tale da richiedere interventi d'urgenza.

Inoltre è stato accertato che il pericolo maggiore da rischio di smottamento del terreno non era imputabile agli immobili dei Quadri, ma era di più ampia portata e ovviabile esclusivamente a seguito di un intervento di iniziativa della stessa amministrazione comunale.

6.2. In riferimento all'art. 21-*octies* l. n. 241 del 1990 sull'annullabilità del provvedimento l'amministrazione non ha dimostrato «*in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*». Una volta accertata la possibilità della previa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio da sua omissione si salda con la non indispensabilità degli interventi imposti in via d'urgenza: e, all'opposto di quanto sostenuto dal Comune, il contenuto del provvedimento avrebbe non solo potuto, ma dovuto, essere diverso da quello adottato. L'insussistente situazione di "urgenza" presupposta dall'eccezionale provvedimento, infatti, non veniva per ciò in essere.

A quest'ultimo proposito, va ribadito che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti *extra ordinem* per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, V, 8 maggio 2007, n. 2109). I provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare. Dunque non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia “*urgenza*” di provvedere, cioè l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369).

6.3. In conclusione, non rileva tanto che la situazione fosse pericolosa o apparisse tale, quanto piuttosto che le prescrizioni dell'ordinanza sindacale non erano necessitate; e a un punto tale da dover prescindere dalle garanzie partecipative dei destinatari (la dilazione nell'adozione del provvedimento per garantirle non avrebbe comportato “*maggiori e ben più gravi responsabilità per l'ente comunale*”).

Il primo motivo di appello va perciò accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cetona n. 16 del 4 novembre 2010 e gli atti presupposti e consequenziali impugnati.

7. Restano assorbiti e impregiudicati i restanti motivi con cui si lamenta: il carattere innovativo degli interventi prescritti (secondo motivo); l'ingiustificata e sproporzionata intrusione nella sfera privata e nei diritti

pieni ed esclusivi di godimento e disposizione dei beni di proprietà, secondo la loro destinazione, prettamente rurale (terzo motivo); l'insufficienza dell'istruttoria e l'irragionevolezza dei tempi imposti dal provvedimento; l'insussistenza di pregiudizialità tra gli esiti del processo penale contro Giovanni Quadri e il presente giudizio (quarto motivo).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi, attese le oggettive difficoltà dell'accertamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cetona n. 16 del 4 novembre 2010 e gli atti presupposti e consequenziali impugnati da Giovanni Quadri ed Enrico Quadri.

Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppina Luciana Barreca**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Severini**

## IL SEGRETARIO